

Istituto Comprensivo di Cavalese

<p style="text-align: center;">PROTOCOLLO D'INTERVENTO SUI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI DELL'ISTITUTO - revisione maggio 2021 -</p>
--

INDICE

1. RUOLI E COMPITI

2. BUONE PRATICHE PER L'INCLUSIONE

- *Fascia A*
- *Fascia B*
- *Fascia C*

3. AGGIORNAMENTO DELLA PROGETTAZIONE EDUCATIVA

- incontri periodici con specialisti della azienda sanitaria
- “gruppo di lavoro inclusione” e “piano annuale inclusione”
- dipartimento docenti di sostegno
- registro dei materiali d’istituto e archivio delle proposte didattiche
- disposizioni in merito alla didattica a distanza
- indicazioni generali relative ai documenti e dati personali
- violazioni del protocollo

4. Allegato: estratto del Regolamento D.P.P. 8 maggio 2008, n.17-24/Leg.

5. Allegato: Modalità somministrazione prove Invalsi

6. Normativa di riferimento

L'Istituto Comprensivo di Cavalese ha tra gli obiettivi centrali della propria offerta educativa la creazione di un ambiente di apprendimento favorevole al successo formativo e alla crescita personale di ogni allievo, nel pieno rispetto dei differenti stili di apprendimento e processi evolutivi.

L'inclusione è tra i valori riconosciuti come fondamentali nel nostro Istituto. Intendiamo realizzare una scuola "per tutti" e "per ciascuno" affinché ogni ragazzo e ragazza possano trovare occasioni per aumentare la fiducia nelle proprie possibilità, trovare un ambiente sociale favorevole e stimolante, migliorare le proprie capacità. La scuola intende essere inclusiva per tutti gli studenti e quindi anche per quelli che hanno bisogni educativi speciali.

L'O.M.S. (Organizzazione mondiale della sanità) è pervenuta alla stesura dell'I.C.F. Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute, indicando la disabilità come il risultato della relazione tra la condizione di salute, fattori personali e/o contestuali e sociali.

Il documento di seguito allegato, denominato PROTOCOLLO INCLUSIONE, intende offrire uno strumento utile per organizzare e pianificare l'inserimento ottimale degli alunni con bisogni educativi speciali (b.e.s.) all'interno dell'Istituto, nei due gradi di istruzione: Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado.

L'attuazione di tale protocollo si propone:

- definire le modalità di collaborazione tra scuola e famiglia per realizzare un accordo educativo a favore degli studenti con b.e.s.
- chiarire a tutti gli operatori scolastici compiti e ruoli
- indicare alle famiglie le modalità per la partecipazione alla progettazione dei percorsi di inclusione

RUOLI E COMPITI: referente di classe, coordinatore di Istituto, insegnanti di sostegno, assistenti educatori facilitatori della vista e dell'udito.

La figura del **referente per gli alunni con b.e.s.** di ciascuna classe è molto importante per costruire con i colleghi una funzione diffusa per cui i docenti riconoscono la necessità di individuare insieme i problemi, supportano i colleghi, raccolgono le relative documentazioni e tengono i contatti con gli operatori dei Servizi e le famiglie degli studenti (si prevede di norma che un referente di classe segua al massimo due alunni; in caso di 3 o più alunni vien nominato un ulteriore referente per l'inclusione).

Più specificamente¹, il docente referente:

- informa ciascun insegnante del consiglio di classe della presenza di alunni con disabilità o DSA nella classe. Ciò è particolarmente importante al primo ingresso dello studente nella classe e nei casi di insegnanti di nuova nomina sulla classe o supplenti. Tali informazioni devono essere fornite anche indipendentemente dalla convocazione del Consiglio di classe, se è posteriore all'ingresso dello studente nella scuola
- cura che ogni insegnante del consiglio sia a conoscenza dei bisogni educativi e contribuisca alla costruzione dei PEI2/PEP3 relativamente alla propria disciplina e competenze, individuando i risultati attesi, che saranno anche la base per la valutazione, e le azioni volte a raggiungerli
- cura la relazione del consiglio di classe con la famiglia per quanto riguarda la comunicazione del percorso previsto, dei risultati e della valutazione, promuovendo, laddove è possibile, coinvolgimento e collaborazione
- provvede all'elaborazione della proposta di PDF⁴, di PEI e di PEP, da sottoporre, per l'approvazione, al consiglio di classe
- monitora l'attuazione delle misure e degli interventi previsti nei PEI e nei PEP, approvati dal consiglio di classe, a cui contribuiscono tutti i docenti della classe.
- Per ciascuno studente con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/92, cura la redazione del PDF (profilo dinamico funzionale) avvalendosi dell'apporto dei docenti curricolari, dello specialista o dello psicologo, che ha in cura lo studente, e con la collaborazione della famiglia dello studente.
- Il docente referente aggiorna il PDF entro l'ultimo anno scolastico di frequenza della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nel corso della frequenza di un percorso del secondo ciclo e ogni qualvolta si verificano circostanze che possono incidere sui contenuti dello stesso;
- cura inoltre la redazione, con cadenza annuale, del PEI avvalendosi dell'apporto dei docenti curricolari, in coerenza con il PDF.
- Per ciascuno studente con diagnosi di DSA (disturbo specifico dell'apprendimento) la redazione di un PEP (progetto educativo personalizzato) che contiene le misure dispensative, gli strumenti compensativi e gli adattamenti didattici necessari a garantire l'apprendimento, concordato con tutti i docenti del consiglio di classe.
- Per ciascuno studente con svantaggio per cui il consiglio di classe – in base al parere dello psicologo scolastico o altro specialista - abbia deciso un percorso personalizzato, la redazione di un PEP concordato fra tutti i docenti ed eventuali altri operatori, con la definizione del periodo di attivazione
- la promozione e il coordinamento delle misure e dei servizi previsti nell'ambito dei PEI o dei PEP;
- il costante coinvolgimento della famiglia dello studente;
- la facilitazione dei rapporti con i referenti che seguono lo studente sotto il profilo sanitario e socio-assistenziale, promuovendo l'intervento coordinato dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio

¹ cfr. art. 10 della D.P.P.8 maggio 2008, n.17-24/Leg, (in allegato).

²² Piano educativo individualizzato, previsto per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della l. n. 104/1992.

³ Progetto educativo personalizzato, previsto dal Regolamento provinciale n.17-24 Leg. per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento o che si trovano in situazioni di "svantaggio".

⁴ Profilo dinamico funzionale, previsto dalla legge n. 104/1992 per gli alunni certificati in base alla legge n. 104/1992.

assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con le altre attività sul territorio, gestite da enti pubblici e privati coinvolti nel percorso formativo;

Il referente, inoltre, cura la tenuta e l'aggiornamento della documentazione relativa allo studente con BES, inclusi i verbali degli incontri scuola - famiglia- operatori sanitari e sociali.

Il referente per lo studente agisce dunque nell'ambito del consiglio di classe con compiti specifici e delimitati non assimilabili alle funzioni di coordinamento, organizzazione e di relazione interscolastica e con il territorio che caratterizzano la funzione del coordinatore per i bisogni educativi speciali.

La funzione del/i **coordinatore/i per l'inclusione di Istituto** è fondamentale per la pianificazione strategica delle attività di inclusione nella scuola. Nell'ottica promossa dalla Legge Provinciale sulla scuola⁵ e in particolare dal Regolamento attuativo della legge⁶, includere ed integrare tutti gli studenti nei percorsi scolastici è una competenza e una capacità professionale che dovrebbe caratterizzare tutti gli educatori che nell'Istituzione operano. La figura del coordinatore quindi non ha una funzione di unico responsabile/esperto che risolve i problemi posti dagli studenti con b.e.s.; è piuttosto una figura che

- promuove la costruzione di una cultura diffusa dell'inclusione e della personalizzazione degli apprendimenti; con l'obiettivo di favorire l'inserimento degli alunni con b.e.s. nel contesto scolastico, nelle relazioni con i pari e nel territorio.
- supporta i colleghi nella realizzazione di esperienze, progetti, procedure che possano essere formalizzate come scelte educative dell'istituto; si adopera per costruire una rete di collaborazioni culturali, organizzative e istituzionali e per coinvolgere i colleghi nella individuazione delle strategie migliori per il successo degli alunni.

I compiti specifici del coordinatore di Istituto sono i seguenti:

- la raccolta della documentazione relativa agli studenti con b.e.s., elaborata dai docenti referenti;
- mantiene i contatti con gli operatori dei Servizi Sanitari e Sociali, relativi agli studenti con b.e.s.;
- cura i contatti con le famiglie degli studenti con b.e.s.;
- formula pareri e proposte per la richiesta, individuazione e utilizzo delle risorse per gli alunni con b.e.s.;
- cura l'accoglienza di studenti con b.e.s. all'inizio del percorso scolastico;
- garantisce l'accoglienza di studenti con b.e.s. in corso d'anno;
- coordina le attività per il passaggio di informazioni relative a studenti con b.e.s. da un ordine di scuola all'altro;
- cura i contatti con soggetti e istituzioni extrascolastiche a supporto del percorso scolastico o per attivare percorsi integrati.

Contribuisce inoltre alle attività organizzative della scuola con le seguenti attività:

- coordinare Dipartimento dei docenti di sostegno e il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI);
- cura l'aggiornamento del Piano annuale per l'inclusività;
- proporre attività di formazione specifica sui temi dell'inclusione;
- propone aggiornamenti dei materiali e strumenti per l'inclusione (modelli, protocolli, ecc.).

Per situazioni di disabilità certificata o di deficit visivi e uditivi sono previste risorse umane ulteriori assegnate alla classe (insegnante di sostegno, assistente educatore, facilitatore vista e udito) per affiancare i docenti nelle attività inclusive.

⁵ art. 74 della l.p. n.5/2006.

⁶ D.P.P.8 maggio 2008, n.17-24/Leg.

BUONE PRATICHE PER L'INCLUSIONE

Gli studenti con Bisogni Educativi Speciali sono suddivisi dalla normativa vigente in tre tipologie:

Studenti con disabilità certificata (legge n. 104/1992): fascia A

Studenti con disabilità che presentano una Certificazione che faccia riferimento al codice ICD 10 (Classificazione statistica internazionale delle Malattie e dei problemi sanitari correlati – Decima revisione) e rilasciata da un neuropsichiatra infantile o psicologo dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) o di Enti accreditati.

Fascia A - Certificazione 104/92

- Viene portata dai genitori alla scuola alla prima certificazione e al passaggio da un ordine di scuola all'altro;
- Viene redatta da uno specialista dell'A.P.S.S. o da un centro convenzionato;
- Redazione del P.D.F. (profilo dinamico funzionale) alla prima certificazione e al passaggio da un ordine di scuola all'altro;
- Redazione del P.E.I. (progetto educativo personalizzato) ogni anno.

Studenti con disturbi specifici dell'apprendimento DSA (fascia B)

I disturbi specifici dell'apprendimento (legge n. 170/2010) riguardano le abilità strumentali di base di lettura, scrittura e calcolo; tali disturbi interessano uno specifico dominio di abilità, mantenendo un funzionamento intellettivo nella norma.

Tra i disturbi specifici dell'apprendimento troviamo: la dislessia (disturbo specifico della lettura), la disgrafia (disturbo specifico della scrittura negli aspetti prassici), la disortografia (disturbo specifico della scrittura nelle sue componenti fonologiche, meta-fonologiche e ortografiche), la discalculia (disturbo specifico delle abilità aritmetiche) e altri disturbi misti.

Dichiarazione di DSA (dislessia, discalculia, disgrafia, disortografia)

- Viene portata dai genitori alla scuola alla prima dichiarazione e al passaggio dalla scuola secondaria di I grado alla scuola secondaria di II° grado;
- Se fatta da uno specialista privato (psicologo o neuropsichiatra) deve essere vidimata dall'A.P.S.S.;

Redazione del P.E.P. (progetto educativo personalizzato):

- alla prima dichiarazione e al passaggio da un ordine di scuola all'altro;
- viene redatto sulla base delle misure "dispensative" e "compensative" individuate dal consiglio di classe ed eventualmente contenute nella valutazione di diagnosi;
- può essere ridiscusso se una delle parti (scuola/famiglia) lo richiedesse;
- gli obiettivi didattici devono essere gli stessi della classe.

Studenti in situazione di svantaggio (fascia C)

Studenti che presentano situazioni di svantaggio (DPP n.17-124/Leg.- Regolamento, artt. 3, 7), "derivanti da particolari situazioni derivanti da particolari condizioni sociali o ambientali e difficoltà di apprendimento tali da compromettere in modo significativo la frequenza ed il positivo svolgimento del percorso di istruzione e formazione".

Tali situazioni sono individuate previo parere della famiglia e di uno specialista in psicologia o in neuropsichiatria.

Redazione del P.E.P. (progetto educativo personalizzato);

- gli obiettivi didattici devono essere gli stessi della classe;
- può essere ridiscussa se una delle parti (scuola/famiglia) lo richiedesse;
- deve essere condiviso con lo psicologo scolastico.

FASCIA A - Interventi a favore di studenti con disabilità certificata (l. n.104/1992)

La scuola, in collaborazione con la famiglia, gli operatori dei servizi socio-sanitari e le realtà territoriali, progetta percorsi educativi e didattici individualizzati, per sostenere il diritto di questi studenti ad un processo d'integrazione. I percorsi vanno a costruire il progetto di vita dello studente che trova la sua declinazione nella definizione delle attività educativo/didattiche, nella scelta degli obiettivi a medio e lungo termine, nell'accompagnamento formativo e nelle modalità di valutazione.

La documentazione: la raccolta e il passaggio di informazioni

Il Coordinatore B.E.S. raccoglie e aggiorna con l'ausilio del Consiglio di Classe le informazioni relative allo studente certificato, rilevanti ai fini della promozione e realizzazione dell'integrazione e dell'inclusione per il pieno esercizio del diritto all'istruzione e formazione.

All'atto dell'iscrizione la famiglia viene messa a conoscenza della trasmissione del fascicolo personale da un ordine di scuola all'altro. Il fascicolo personale dello studente con B.E.S., nell'ottica del progetto di vita, accompagna lo studente dal suo ingresso nella scuola primaria fino al termine del suo percorso scolastico. Esso contiene:

- la certificazione ai sensi della L. 104/1992;
- la Diagnosi Funzionale (D.F.);
- il Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.);
- il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.);
- la relazione finale e le verifiche periodiche e di fine anno scolastico.

La Certificazione ai sensi della L.104/1992

La Certificazione viene rilasciata da un neuropsichiatra infantile o psicologo dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (A.P.S.S.) o di Enti accreditati. Sono valide anche le certificazioni rilasciate da Aziende Sanitarie appartenenti ad altre province.

La Diagnosi funzionale (D.F.)

La Diagnosi Funzionale (D.F.) è la base indispensabile per una buona definizione del P.D.F. e del P.E.I. La stesura della diagnosi funzionale compete allo specialista della struttura sanitaria pubblica o privata accreditata.

Il Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.)

Dopo un iniziale periodo di osservazione pedagogica, e sulla base dei dati riportati dalla Diagnosi Funzionale, si provvede alla stesura del Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.). Il P.D.F. fa parte della documentazione obbligatoria (L. 104/1992 art. 12) e viene redatto dal Docente referente in collaborazione con il docente di sostegno. Il PDF pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento, conseguenti alla situazione di disabilità, sia le possibilità di recupero. Serve, quindi, a rilevare i bisogni ed a calibrare correttamente l'intervento formativo ed educativo.

Il docente referente, raccoglie le osservazioni del Consiglio di classe effettuate da ciascun docente e relative alle diverse aree (affettivo/relazionale, della comunicazione, linguistica, sensoriale, motorio/prassica, neuropsicologica, dell'autonomia, cognitiva, dell'apprendimento)

Predisporre poi il documento che sarà presentato e discusso dal Consiglio di Classe.

Fasi per la realizzazione del Profilo Dinamico (alunni di nuova certificazione):

1. Nomina del docente referente e visione del fascicolo dell'alunno con bisogni educativi speciali.
2. Lettura della diagnosi funzionale e di eventuali altre relazioni cliniche.
3. Fase di osservazione pedagogica: durante i primi due mesi di scuola il docente referente o insegnante di sostegno raccoglierà tutte le informazioni sia con l'osservazione diretta, sia mediante eventuali incontri con i signori genitori dell'alunno e con gli operatori sanitari, integrando il tutto con i dati contenuti nella diagnosi funzionale.
4. Presentazione di una bozza di Profilo Dinamico Funzionale (PDF) a tutti i docenti della classe e a eventuali assistenti educatori o facilitatori: integrazioni, modifiche, condivisione e firma.
5. Presentazione del PDF agli operatori sanitari durante l'incontro di equipe: integrazioni, modifiche, condivisione e firma.
6. Presentazione del PDF completo ai genitori dell'alunno durante un apposito incontro o durante l'incontro di equipe: eventuali integrazioni e modifiche, condivisione e firma.
7. Consegna del PDF dal docente referente alla segreteria alunni dell'Istituto.

Il P.D.F. viene predisposto all'inizio del percorso scolastico. Viene generalmente aggiornato ogni due anni o almeno nei passaggi tra la primaria e la secondaria di primo grado e tra la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado.

Il Piano Educativo Individualizzato

Il P.E.I. descrive il percorso educativo/didattico per il singolo studente, elaborato con il contributo di tutti i docenti e gli operatori coinvolti e contribuisce alla realizzazione del "progetto di vita" dello studente.

Viene redatto entro il mese di novembre di ogni anno scolastico a cura del docente di sostegno (o assistente educatore) in collaborazione con il Docente referente e la supervisione del Coordinatore B.E.S.), e diventa il documento base negli incontri di verifica e riprogettazione tra gli operatori della scuola, la famiglia ed i servizi sanitari e/o sociali.

Il P.E.I. è anche un patto tra la scuola, la famiglia perché in esso si evidenziano gli obiettivi, i risultati attesi e le modalità di valutazione. La famiglia, attraverso il PEI, è a conoscenza di ciò che si fa a scuola e collabora per la parte che le compete. I docenti, sottoscrivendolo, si impegnano, ciascuno per la propria parte, a realizzare il percorso previsto per lo studente.

Per la compilazione del PEI è importante:

- stabilire i livelli essenziali delle competenze e delle abilità di base in relazione alle capacità dello studente. È necessario tenere conto sia degli obiettivi raggiungibili dal singolo studente in relazione al suo punto di partenza, sia degli obiettivi minimi previsti dai Piani di studio per ogni grado di scuola;
- individuare modalità e tipologia per le verifiche dei risultati raggiunti che prevedano anche prove graduate e/o assimilabili a quelle del percorso della classe;
- definire i soggetti (docenti di classe, docenti di supporto, facilitatori, assistenti educatori e altri operatori) che concorrono alla progettazione delle verifiche e contribuiscono alla valutazione dello studente.

Fasi di elaborazione del PEI

1. Nomina del docente referente e visione del fascicolo dell'alunno con bisogni educativi speciali.

2. Lettura della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale, dell'eventuale piano educativo individualizzato precedente e della relativa relazione di verifica finale dell'anno scolastico precedente.
3. Fase di osservazione: durante i primi due mesi di scuola il docente referente o insegnante di sostegno raccoglierà tutte le informazioni sia con l'osservazione diretta, sia mediante eventuali incontri con i signori genitori dell'alunno e con gli operatori sanitari, integrando il tutto con i dati contenuti nel profilo dinamico funzionale diviso per assi e predisporrà una bozza sui bisogni emersi.
4. Costruzione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) diviso per punti: osservazione, bisogni, obiettivi, metodologie, contenuti, esiti attesi e verifica.
5. Presentazione di una bozza di PEI a tutti i docenti della classe e a eventuali assistenti educatori o facilitatori: integrazioni, modifiche, condivisione e firma.
6. Presentazione del PEI completi ai genitori dell'alunno durante un apposito incontro fra docente referente e gli stessi genitori: patto con la famiglia, eventuali integrazioni e/o modifiche, condivisione e firma.
7. Consegna del PEI dal docente referente alla segreteria alunni dell'Istituto.

Fascia B – Interventi a favore di studenti con disturbi specifici dell'apprendimento DSA (legge n. 170/2010)

Come si è detto, gli studenti con DSA manifestano difficoltà circoscritte alle abilità strumentali di base di lettura, scrittura e calcolo e necessitano quindi di strumenti compensativi (ad esempio, uso della calcolatrice) e di eventuali misure "dispensative" da alcune attività (ad esempio, la lettura ad alta voce) da valutare caso per caso.

“L'Istituto Comprensivo di Cavalese organizza in maniera stabile attività di **rilevazione precoce delle difficoltà** di lettura-scrittura e calcolo nelle classi prime, seconda e terza della scuola primaria. Viene in proposito attuato il protocollo provinciale delle prove Giada, che prevede prove standardizzate per la rilevazione di eventuali difficoltà nell'acquisizione degli automatismi della lettura, scrittura e calcolo.

In caso di difficoltà i bambini possono fruire di **laboratori** di potenziamento in presenza o fruibili con la didattica a distanza su una piattaforma resa disponibile dalla PAT.

Qualora le difficoltà riscontrate permangano in maniera significativa, viene proposta ai genitori una consulenza specifica da richiedere all'Azienda sanitaria (APSS), generalmente al termine della **classe seconda** (lettura e scrittura) e **classe terza** (calcolo) di scuola primaria.

(estratto Progetto di Istituto, cap. 7)

Il rispetto di questa tempistica è molto importante per garantire ai bambini un percorso educativo che aumenti le loro possibilità di successo scolastico.

Il Consiglio di classe ha l'obbligo di compilare **l'allegato B** previsto dalla normativa provinciale n°1944 del 27/11/2020 e consegnarlo alla famiglia che provvederà a consegnarlo ai servizi sanitari.

Avvenuta la segnalazione da parte della scuola, sarà premura della **famiglia** prendere contatto con gli operatori sanitari (neuropsichiatra o psicologo, logopedista, psicomotricista, pedagoga), i quali, effettuano una **valutazione**, restituiscono alla famiglia una *relazione clinica* o una *certificazione*.

I genitori dell'alunno consegnano quindi tale documentazione al personale della **segreteria alunni** dell'Istituzione scolastica, la quale, deposita gli atti in un fascicolo personale riservato e informa il consiglio di classe interessato.

“Le indicazioni logopediche degli specialisti della APSS sono di grande aiuto per la famiglia e gli insegnanti per individuare ulteriori attività di potenziamento, individuare la presenza di eventuali disturbi specifici di apprendimento (dislessia, discalculia o altro) e predisporre gli accorgimenti educativi più adeguati per la personalizzazione dell'apprendimento.

Anche nelle classi successive, qualora emergano difficoltà negli automatismi dell'apprendimento, i Consigli di classe si attivano per approfondire le difficoltà riscontrate, in collaborazione e dialogo con le famiglie. Si segnala tuttavia l'importanza di una rilevazione precoce per garantire la massima efficacia negli interventi educativi.”

(estratto Progetto di Istituto, cap. 7)

In caso di conferma della presenza di un disturbo specifico dell'apprendimento, il Consiglio di classe procederà come di seguito indicato:

1. Il docente di classe referente B.E.S. prende visione della documentazione rilasciata dallo specialista (neuropsichiatra infantile o psicologo esperto dell'età evolutiva) e di eventuale altra documentazione.
2. Raccolta dati: successivamente (nel giro di una settimana) ogni docente del consiglio di classe consegnerà al docente referente nominato tutte le informazioni inerenti le attenzioni pedagogiche, gli strumenti compensativi e le misure dispensative che intende adottare per rispondere ai bisogni dell'alunno in merito alla singola disciplina d'insegnamento (schematicamente, su supporto elettronico).
3. Il docente referente B.E.S. di classe raccoglierà tutte le informazioni e le inserirà all'interno del Progetto Educativo Personalizzato.
4. Presentazione del Progetto Educativo Personalizzato a tutti i docenti della classe: integrazioni, modifiche, condivisione e firma.
5. Presentazione del Progetto Educativo Personalizzato completo ai genitori dell'alunno durante un apposito incontro fra docente referente e gli stessi genitori: patto con la famiglia, eventuali integrazioni e/o modifiche, condivisione e firma.
6. Consegna del Progetto Educativo Personalizzato dal docente referente alla segreteria alunni dell'Istituto.

“I codici ICD 10 validi ai fini della diagnosi DSA ai sensi della L. 170/2010 in Provincia di Trento sono i seguenti:

F81.0 - Disturbo specifico della lettura e della comprensione del testo (DISLESSIA)

F81.1 - Disturbo specifico della scrittura (DISORTOGRAFIA)

F81.2 - Disturbo specifico delle abilità aritmetiche (DISCALCULIA)

F81.3 - Disturbi misti delle abilità scolastiche

F81.8 - la DISGRAFIA può rientrare in questo codice, segnalato come Altri Disturbi Evolutivi delle abilità scolastiche (...)⁷ Inoltre, il codice F81.9.

Il P.E.P. viene redatto o aggiornato annualmente.

⁷ D.G.P. n. 1944 del 2020.

FASCIA C - Interventi per gli alunni in situazione di svantaggio educativo (situazioni di vantaggio determinate da particolari condizioni sociali o ambientali e difficoltà di apprendimento tali da compromettere in modo significativo la frequenza e il positivo svolgimento del percorso di istruzione)

Per favorire il successo scolastico degli alunni si prevede la seguente procedura

1. Colloquio con i signori genitori dell'alunno, manifestando loro la volontà di attivare per il figlio un intervento di fascia C, previo parere favorevole di uno specialista;
2. Presentazione del caso a uno specialista (neuropsichiatra infantile o psicologo esperto dell'età evolutiva) all'interno del consiglio di classe ed espressione del parere.
3. In presenza di parere positivo relativo all'attivazione di un P.E.P. di fascia C a carattere temporaneo, segue nomina del docente referente.
4. Lettura dell'eventuale relazione clinica o del verbale del consiglio di classe contenente le considerazioni espresse dallo specialista e presa visione del fascicolo personale dell'alunno.
5. Raccolta dati: successivamente (nel giro di una settimana) ogni docente del consiglio di classe consegnerà al docente referente nominato tutte le informazioni inerenti alle attenzioni pedagogiche, gli strumenti compensativi e le misure dispensative che intende adottare per rispondere ai bisogni dell'alunno in merito alla singola disciplina d'insegnamento (schematicamente, possibilmente su supporto cartaceo).
6. Il docente referente B.E.S. di classe raccoglierà tutte le informazioni e le inserirà all'interno del Progetto Educativo Personalizzato temporaneo.
7. Presentazione del Progetto Educativo Personalizzato a tutti i docenti della classe: integrazioni, modifiche, condivisione e firma.
8. Presentazione del Progetto Educativo Personalizzato completo ai genitori dell'alunno durante un apposito incontro fra docente referente e gli stessi genitori: patto con la famiglia, eventuali integrazioni e/o modifiche, condivisione e firma.
9. Consegna del Progetto Educativo Personalizzato dal docente referente alla segreteria alunni dell'Istituto.

Interventi per gli alunni con bisogni educativi non ascrivibili alle tre fasce (c.d. situazioni di "fragilità" educativa):

Per alunni che presentano altre situazioni di difficoltà non certificabili da parte di uno specialista sono comunque previste attenzioni pedagogiche, tenendo in considerazione i consigli riportati nelle documentazioni sanitarie disponibili.

Ulteriori indicazioni per le famiglie

* Per quanto riguarda la documentazione sanitaria (relazioni cliniche, diagnosi funzionali, ecc.) si possono chiedere eventuali delucidazioni agli specialisti che le hanno redatte, telefonando o fissando degli appositi appuntamenti.

* Per ulteriori chiarimenti è possibile consultare la pagina dedicata dalla Provincia Autonoma agli studenti con bisogni educativi speciali:

<https://www.vivoscuola.it/Schede-informative/Bisogni-educativi-speciali-la-scuola-dell-inclusione>

AGGIORNAMENTO PROGETTAZIONE EDUCATIVA

I documenti (PEI e PEP) devono essere modificati nel corso dell'anno scolastico, ogni qualvolta vi siano cambiamenti sostanziali nelle modalità di apprendimento o relazionali degli alunni. I documenti hanno una natura flessibile, che deve poter registrare situazioni di cambiamento nell'alunno che comporti modificazioni della proposta d'intervento del personale scolastico.

Ogni modifica avvenuta nel corso dell'anno deve essere visionata e firmata dalla famiglia, che deve riceverne una copia. Allo stesso modo, una copia andrà inviata anche alla segreteria che l'aggiungerà nel fascicolo personale dell'alunno.

INCONTRI PERIODICI CON SPECIALISTI DELLA AZIENDA SANITARIA

E' compito del referente B.E.S. d'istituto curare il rapporto tra l'istituzione scolastica e i servizi sanitari e sociali del territorio. I referenti B.E.S. di classe segnalano al referente B.E.S. di Istituto l'esigenza di incontri periodici o straordinari d'equipe con i servizi sociali o sanitari, indicando nel modulo di richiesta l'alunno (solo iniziali o codice alunno) e la motivazione dell'incontro.

Il referente B.E.S. di Istituto provvede a calendarizzare gli incontri e preparare le convocazioni per l'invio ufficiale tramite segreteria didattica: per gli alunni con certificazione basata sulla l. n. 104/1992 si prevede almeno un incontro annuale.

REGISTRO DEI MATERIALI D'ISTITUTO E ARCHIVIO DELLE PROPOSTE DIDATTICHE

L'istituto avvalendosi della figura dei referenti B.E.S. delle varie classi, redigere annualmente un registro ove attua un censimento dei materiali specialistici⁸ a disposizione. Tale azione è finalizzata alla redistribuzione delle risorse e in caso di mancanza, a indirizzare eventuali acquisti.

Per favorire un lavoro di condivisione di materiali didattici, strategie e competenze, verrà messa a disposizione dei docenti un cartella in drive. I docenti potranno così condividere alcuni lavori, predisponendo un archivio d'istituto a disposizione di tutti i docenti. L'azione di condivisione dei lavori personali assume le seguenti caratteristiche:

- è volontaria e basata sulla discrezionalità dell'insegnante
- il materiale condiviso potrà essere usato solo all'interno dell'istituto
- il materiale condiviso avrà uno scopo solo illustrativo

Responsabile: coordinatore di dipartimento. Tempi: entro 30 giugno.

DIPARTIMENTO DOCENTI DI SOSTEGNO

Il referente B.E.S. di istituto organizza incontri di dipartimento di sostegno. In tali incontri dovranno essere presenti: il referente B.E.S. d'istituto, i docenti di sostegno e educatori. Gli incontri seguiranno una programmazione esposta ad inizio anno, dove verranno approfonditi alcuni temi di sviluppo professionale decisi annualmente.

Nel corso dell'anno scolastico sarà premura del referente B.E.S. d'istituto convocare la commissione B.E.S., composta da due incontri (uno ad inizio e uno a fine anno), per analizzare la situazione dell'istituto alla presenza di tutti i referenti B.E.S. dei vari plessi.

“GRUPPO DI LAVORO INCLUSIONE” E “PIANO ANNUALE INCLUSIONE”

⁸ Materiali specialistici: attrezzature per b.e.s.(es. banchi, carrozzine, materiali psicomotori, sollevatori, riduttori, materiali di uso e consumo, ecc.), programmi informatici (programmi di letto scrittura, programmi per scrittura in CAA, ecc..)

Nel corso dell'anno deve essere convocato almeno un incontro del “gruppo lavoro inclusione”⁹, per fornire indicazioni sulle modalità di redazione dei documenti previsti dalla normativa, organizzare e valutare i processi di inclusione scolastica.

E' compito del referente B.E.S. di Istituto predisporre il piano annuale per l'inclusione, d'intesa con il dirigente scolastico, documentando l'utilizzo delle risorse a favore degli alunni con bisogni educativi speciali, per ciascun alunno e classe.

DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA DIDATTICA A DISTANZA PER GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

In caso di attivazione della Didattica a distanza per la classe o della Didattica digitale integrata per singoli alunni, il consiglio di classe predispone interventi personalizzati attuando strategie didattiche per favorire gli apprendimenti degli alunni B.E.S.

Nelle situazioni di isolamento della classe – tenendo conto delle disposizioni fornite dalle autorità sanitarie e del livello di autonomia dell'alunno – la scuola valuta d'intesa con la famiglia la possibilità di lezioni in presenza a scuola con un numero ristretto di alunni (massimo quattro).

È compito del consiglio di classe aggiornare o sviluppare il PEI o PEP, in base alle esigenze riportate nella situazione della DAD. Il documento dovrà essere aggiornato qualora vi siano cambiamenti sostanziali nelle modalità di apprendimento, e dovrà essere visionato e firmato dalla famiglia. Dovranno essere depositate presso la segreteria le eventuali modifiche, e dovrà essere consegnata una copia alla famiglia.

INDICAZIONI GENERALI RELATIVE AI DOCUMENTI E DATI PERSONALI (soggette a eventuali integrazioni o modifiche con direttiva annuale del dirigente scolastico)

Tutte le relazioni e diagnosi devono essere consegnate con carattere di urgenza in segreteria didattica. Nessun plesso o docente è autorizzato a trattenere la documentazione clinica degli studenti.

La documentazione sanitaria è conservata presso la Segreteria didattica nel rispetto della normativa privacy. L'accesso ai documenti è autorizzato esclusivamente ai docenti della classe, previa compilazione di apposito registro di accesso. E' possibile estrarre copia di parti della documentazione, sempre in forma “anonimizzata” (cancellazione dei riferimenti che consentono di individuare direttamente o indirettamente lo studente).

Tutta la documentazione presente nei plessi va conservata nel rispetto delle “autorizzazioni al trattamento” annualmente fornite ai docenti dal dirigente scolastico. E' fatto divieto in ogni caso di comunicazione o diffusione di informazioni o dati sensibili relativi ad alunni con bisogni educativi speciali.

La copia originale di Allegati B, relazioni dei Consigli di classe, PEI, PEP, verbali e ogni altro documento di programmazione educativa è conservato in originale presso la Segreteria didattica dell'istituto. Copia dei documenti viene conservata nel Giornale dell'Insegnante o nell'Agenda di Team, avendo cura di garantire la conservazione in luogo non accessibile ad estranei.

Documenti digitali. È vietata la conservazione di documenti contenenti dati sensibili in computer accessibili ad estranei o in cartelle di rete. Eventuali copie digitali possono essere conservate presso i vari plessi o in un pc escluso dalla rete e chiuso con password di sicurezza (avendo cura di cambiare almeno ogni due mesi la relativa chiave di accesso), o su un hard disk esterno conservato in un armadio chiuso a chiave.

⁹ Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, art 9, comma 8

VIOLAZIONE DEL PROTOCOLLO

In caso di violazione del protocollo d'intervento in materia di B.E.S., è dovere del docente che ravvisa la violazione riportare tempestivamente la situazione al referente B.E.S. d'istituto o al dirigente scolastico. In caso di grave o ripetuta violazione, il dirigente potrà valutare l'attuazione di provvedimenti disciplinari¹⁰.

Eventuali violazioni della privacy (*data breach*) devono essere immediatamente segnalate al dirigente scolastico, per gli opportuni provvedimenti organizzativi urgenti (valutazione dell'accaduto e consultazione del responsabile Protezione dei dati, eventuale segnalazione al Garante Privacy).

ALLEGATO - (DPP. 8 MAGGIO 2008, N.17-24/LEG)

Modalità organizzative

Art. 8

Definizione degli interventi di integrazione e di inclusione a livello della classe

1. Per promuovere l'integrazione e l'inclusione degli studenti con B.E.S. nell'ambito dell'attività della classe, il consiglio di classe, tenendo conto in particolare dei PEI e PEP redatti per gli studenti con B.E.S., predisporre un documento, da trasmettere al dirigente dell'istituzione scolastica e formativa, contenente:

- a) le tipologie di B.E.S. presenti nella classe;
- b) il tempo scuola della classe e l'eventuale variazione dello stesso per gli studenti con disabilità certificata;
- c) la descrizione delle caratteristiche del contesto educativo e ambientale complessivo della classe;
- d) la proposta delle risorse umane e strumentali da utilizzare complessivamente nell'ambito della classe.

Art. 9

Piano di intervento delle istituzioni scolastiche e formative provinciali

1. Entro la data stabilita dalla struttura provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale, l'istituzione scolastica e formativa predisporre e invia alla struttura provinciale medesima, un piano di intervento definito tenendo conto del progetto d'istituto e del documento predisposto da ciascun consiglio di classe ai sensi dell'articolo 8.

2. Il piano di intervento contiene le richieste delle risorse umane e strumentali necessarie per la realizzazione delle misure e dei servizi di integrazione e inclusione degli studenti con B.E.S. che frequentano l'istituzione medesima. L'istituzione scolastica e formativa, in particolare, per sostenere i processi di apprendimento e l'integrazione degli studenti che presentano problemi del linguaggio e della comunicazione conseguenti a minorazioni visive e uditive, evidenzia nel piano di intervento le figure professionali necessarie per facilitare la comunicazione, per favorire la lettura domiciliare e l'utilizzazione del linguaggio dei segni, sia in ambito scolastico che extrascolastico; per l'attivazione di questi servizi l'istituzione scolastica e formativa consulta lo specialista o lo psicologo che segue lo studente e la famiglia dello stesso.

3. Relativamente alle classi iniziali del primo e del secondo ciclo, l'istituzione scolastica e formativa nella predisposizione del piano di intervento tiene conto in particolare dei seguenti aspetti:

- a) del numero e tipologia degli studenti con B.E.S. iscritti;
- b) dei dati dell'anagrafe degli studenti, prevista dall'articolo 111 della legge provinciale, dai quali si può desumere la composizione delle classi;
- c) della documentazione trasmessa dalla scuola dell'infanzia e dall'istituzione scolastica e formativa di provenienza, secondo modalità definite dalla Giunta provinciale.

4. In relazione alle richieste contenute nei piani di intervento, le strutture provinciali rispettivamente competenti in materia di istruzione e formazione professionale nonché in materia di gestione delle risorse umane della scuola e della formazione assegnano alle istituzioni scolastiche e formative le risorse necessarie nel limite degli stanziamenti di bilancio, in conformità a quanto disposto dalla Giunta provinciale ai sensi

¹⁰ Legge provinciale n°5 del 7 agosto 2006, articolo 88

degli articoli 86 e 112 della legge provinciale e tenuto conto della coerenza tra le risorse richieste e le misure e gli interventi previsti.

5. Successivamente all'assegnazione delle risorse e comunque in relazione alle risorse disponibili l'istituzione scolastica e formativa provvede alla programmazione definitiva degli interventi e delle misure per gli studenti con B.E.S. sia di carattere strumentale sia educativo, compresi i PEI e i PEP.

Art. 10

Docente referente

1. Per ciascuno studente con B.E.S. il consiglio di classe individua, nell'ambito dei docenti del consiglio stesso, un docente referente che provvede all'elaborazione della proposta di PDF, di PEI e di PEP, da sottoporre, per l'approvazione, al consiglio di classe.

2. All'attuazione delle misure e degli interventi previsti nei PDF, nei PEI e nei PEP, approvati dal consiglio di classe, provvedono tutti i docenti della classe nonché il docente referente che cura in particolare:

- a) per ciascuno studente con disabilità certificata, la redazione del PDF avvalendosi dell'apporto dei docenti curricolari, dello specialista o dello psicologo, che ha in cura lo studente, e con la collaborazione della famiglia dello studente. Il docente referente aggiorna il PDF entro l'ultimo anno scolastico di frequenza della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nel corso della frequenza di un percorso del secondo ciclo e ogni qualvolta si verificano circostanze che possono incidere sui contenuti dello stesso;
- b) per ciascuno studente con disabilità certificata, la redazione, con cadenza annuale, del PEI avvalendosi dell'apporto dei docenti curricolari, in coerenza con il PDF;
- c) la promozione e il coordinamento delle misure e dei servizi previsti nell'ambito del PEI o del PEP;
- d) il costante coinvolgimento della famiglia dello studente;
- e) la facilitazione dei rapporti con i referenti che seguono lo studente sotto il profilo sanitario e socio-assistenziale, promuovendo l'intervento coordinato dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con le altre attività sul territorio, gestite da enti pubblici e privati coinvolti nel percorso formativo;
- f) la tenuta e l'aggiornamento della documentazione relativa allo studente con B.E.S., secondo modalità definite dalla Giunta provinciale.

MODALITA' SOMMINISTRAZIONE PROVE INVALSI¹¹ ALUNNI DVA O DSA

Alunna/o _____

Classe _____

	<p>ALUNNI DVA (I. 104/1992) Non sempre gli allievi disabili svolgono le prove INVALSI (art. 11, c. 4 del D. Lgs. 62/2017 e nota MIUR 1865 del 10.10.2017). È necessario verificare se lo prevede il PEI. Altrimenti sono esonerati dalle prove.</p>	<p>ALUNNI DSA Di norma gli allievi con DSA svolgono le prove INVALSI, inclusa quella d'Inglese (art. 11, c. 4 del D. Lgs. 62/2017 e nota MIUR 1865 del 10.10.2017).</p>
PROVA INGLESE	<p>Se previsto dal PEI, possono essere adottate: Misure compensative: tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per la prova di <i>reading</i> e un terzo ascolto per la prova di <i>listening</i>). Misure dispensative: 1 - dall'intera prova, 2 - da una delle due parti (<i>reading</i> o <i>listening</i>).</p>	<p>Se previsto dal PDP, possono essere adottate: Misure compensative tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per la prova di <i>reading</i> e un terzo ascolto per la prova di <i>listening</i>); Misure dispensative: 1 - dall'intera prova, 2 - da una delle due parti (<i>reading</i> o <i>listening</i>).</p>
PROVE ITALIANO E MATEMATICA	<p>Se previsto dal PEI, possono essere adottate: Misure compensative: 1 - tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per prova), 2 - ingrandimento; 3 - dizionario; 4- calcolatrice (disponibile anche sulla piattaforma); 5 - lettura della prova in formato di file audio per l'ascolto individuale della prova; 6 - Braille; 7 - adattamento prova per alunni sordi (formato word). Misure dispensative: da una o da entrambe le prove</p>	<p>Se previsto dal PDP, possono essere adottate: Misure compensative: 1 - tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per prova); 2 - dizionario; 3 - calcolatrice (disponibile anche sulla piattaforma); 4 - lettura della prova in formato di file audio per l'ascolto individuale della prova.</p>

¹¹ Modello di sintesi realizzato da Istituto Comprensivo di Vigevano, in base alla normativa vigente.

Normativa di riferimento

Bisogni Educativi Speciali

[LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104](#)

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

Linee guida nazionali per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità 2009

[Direttiva Ministeriale 27 Dicembre 2012](#)

Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica

[D.P.R. 24 febbraio 1994](#)

Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap

[D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185](#)

Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap

(art. 35 c. 7 Legge 27 dicembre 2002, n. 289)

Protocollo d'intesa tra MIUR e Ministero della Salute per la tutela del diritto alla Salute e del Diritto allo Studio degli alunni e degli studenti con disabilità- Roma 2012

[Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66](#)

Norme per la promozione dell'inclusione scolastica studenti con disabilità a norma dell'art.1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107

[LEGGE PROVINCIALE SULLA SCUOLA](#)

Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 - Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino

[Decreto del presidente della provincia 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg](#)

Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)

[LEGGE PROVINCIALE SULL'HANDICAP](#)

Legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8

[LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170](#)

Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico

[Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano](#)

Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)
25 luglio 2012

[Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento](#)

[Legge provinciale 26 ottobre 2011, n. 14](#)

Interventi a favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento

[Disturbi Specifici di apprendimento](#)

Indicazioni Operative Provinciali 2013

[Decreto del presidente della provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg](#)

Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo

(articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)